

# COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia

**ORIGINALE** 

## **DELIBERA N.6 DEL 04. 03.2019**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO** 'TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2019'

L'anno Duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 119.30 nella sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	P	A		P	A
PICCINELLI MAURO			SCUDELLARI GIUSEPPE		
BONTEMPI ALESSANDRO			PICCINELLI RUBINA		ΙĦ
BORIVA ALMA			PICCINELLI ELENA		╁Ħ
CERQUI DOLORES			TIBONI FRANCESCO		Ħ
MOTELLI GIANPAOLO	X				
FILOSI PRIMO	N	╽╒			<del>                                     </del>
TOGNI ELENA	Image: square of the content of the c			-	
TOTALE		<u> </u>		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale procede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero sei dell'ordine del giorno.



OGGETTO: 'Tributo servizi indivisibili (TASI). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2019'

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

#### Rilevato che:

- relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'art. 1, comma 675, della legge n.º 147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU:
- a sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della legge n.° L. 147/2013, l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 681, della legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- l'art. 1, comma 682, della legge n.º 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina del tributo, con particolare riferimento all'individuazione analitica dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 1, comma 14, lettera a), della legge n.º 208/2015, modificando il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, ha stabilito l'esenzione TASI delle case destinate ad abitazione principale del proprietario, nonché dell'utilizzatore. L'esenzione non si applica qualora le abitazioni siano accatastate come A/1, A/8 o A/9;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della legge n.º147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), n. 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere nessuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Visti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U,. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;

Con voti favorevoli 7, contrari //, astenuti 2 (Piccinelli Elena, Piccinelli Rubina), espressi in forma palese per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di confermare, per l'esercizio 2019 nella misura del 1 (un) per mille (0,1 per cento) l'aliquota TASI, dando atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio;
- 3. di dare atto che le aliquote di cui al presente atto decorrono dal 1 gennaio 2019;
- 4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si applica il Regolamento TASI;
- 5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 c. 15 del D.L. n.º 201/11 convertito in legge n.º 214/11 e successivo decreto attuativo;

Con successiva distinta votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli 7, contrari //, astenuti 2 (Piccinelli Elena, Piccinelli Rubina),

#### DELIBERA

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



## Delibera n.6 del 04.03.2019



OGGETTO: 'Tributo servizi indivisibili (TASI). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2019'

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Treviso Bresciano, 04.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Treviso Bresciano, 04.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Mauro Piccinelli)

# Deliberazione Consiglio Comunale n.6 del 04.03.2019

Treviso Bresciano, 04.03.2019

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO** Buro Piccinelli

Il Segretario Comunale Laura Dott.ssa Romanello

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 1 8 MAR 2019

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione

**ESECUTIVITÀ** 

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.